

**COMUNE DI GUIGLIA**  
**IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**  
**2013 Modalità per il pagamento della seconda (saldo) rata**

Entro il 16 dicembre 2013 deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell'I.M.U. dovuta per l'anno d'imposta 2013.

Si precisa che sia le aliquote che le detrazioni sono identiche a quanto fu deliberato per il 2012.

Di seguito si riportano le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2013 :

<b>Aliquote Deliberate dal Consiglio Comunale di Guiglia in data 29/11/2013 con propria deliberazione n. 33</b>	Abitazione principale e relative pertinenze	<b>Aliquota</b> <b>0,45 %</b>
	Aree edificabili	<b>1,05 %</b>
	Aliquota base per tutti gli altri tipi di immobili	<b>0,86 %</b>
<b>Detrazione per abitazione principale e pertinenze</b>	- <b>200 euro</b> (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) - Maggiorata di <b>50 euro per ogni figlio</b> , dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400 euro)	

**!!!!!! ATTENZIONE:**

**Ad oggi (30/11/2013) l'applicazione dell'IMU relativa all'Abitazione principale e le rispettive pertinenze risulta essere in via di definizione ( non essendo ancora disponibile il Decreto che stabilisce l'abolizione del versamento dovuto per l'abitazione principale).**

**Non appena in possesso del decreto si provvederà a dare disposizioni in merito.**

**NOVITA' (2013) RELATIVE AI FABBRICATI DI CATEGORIA "D"**

**E' riservato allo Stato il solo gettito dell'IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l'aliquota deliberata e l'aliquota standard (nel caso del Comune di Guiglia pari allo 0,1 per cento) è pertanto di spettanza del Comune.**

## Di seguito si elencano le linee essenziali dell'Imposta.

### Quali soggetti interessa

Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili. In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione e quindi l'imposta è dovuta dal coniuge assegnatario.

### Quali immobili riguarda Cosa si intende per Abitazione principale e pertinenze

Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile (es. coniugi non separati con residenze in 2 fabbricati diversi). Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate

### Qual è la base **Fabbricati:**

#### imponibile

la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

**Fabbricati strumentali all'attività agricola: Esenti da IMU nel Comune di Guiglia (in quanto Comune Montano)**

**Terreno agricolo: Esenti da IMU nel Comune di Guiglia (in quanto Comune Montano)**

#### **Area edificabile:**

valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (**in data 11/05/2012 la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 31 ha determinato i valori medi venali in comune commercio da utilizzare ai fini dell'IMU**)

### Termini di Versamento:

**1^ rata** pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote deliberate nell'anno 2012 entro il 17.6.2013.

**2^ rata** a saldo dell'importo annuale dovuto entro il 16.12.2013 applicando le aliquote deliberate per l'anno 2013 (identiche al 2012) - (al netto di quanto versato con la 1^ rata).

### Modalità di Versamento

Il versamento dell'imposta si effettua esclusivamente con **modello F24 (ESCLUSIVAMENTE)** la cui compilazione deve essere fatta utilizzando i seguenti codici:

- 3912 - ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE;
- 3916 - AREE FABBRICABILI (quota riservata al Comune);
- 3918 - ALTRI FABBRICATI (quota riservata al Comune);
  
- 3930 - FABBRICATI DI CATEGORIA "D" (quota riservata al Comune);
- 3925 - FABBRICATI DI CATEGORIA "D" (quota riservata allo Stato).

## **Il codice Comune da indicare nel modello F24 è E264**

Limitatamente ai fabbricati di categoria "D" il contribuente quindi dovrà calcolare in modo distinto la quota che versa al Comune e quella che versa allo stato per poter indicare gli importi con i due diversi codici tributo.

Il Comune di Guiglia ha stabilito un limite minimo per il versamento (già previsto nella precedente disciplina dell'ICI): **non si fa luogo al versamento se l'imposta annuale da corrispondere non supera € 12.**

### Regolamento

Il Comune ha adottato con delibera n. 5 del 02/04/2012 un regolamento che disciplina alcuni aspetti dell'IMU

Di seguito si riporta il link per il calcolo dell'IMU e la predisposizione del modello F24 per effettuare il pagamento.

[http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo\\_imu.php](http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php)

### **IMPORTANTE:**

**Nota bene: il servizio è fornito solamente a titolo sperimentale.**

**Il programma di calcolo dell'IMU è stato realizzato con la massima cura, ed è stato testato da parte del nostro Comune, ma ciò nonostante il Comune di Guiglia NON È RESPONSABILE di eventuali danni derivati da errori di calcolo o bug software e da eventuali inserimenti di rendite errate (per qualsiasi motivo) da parte del contribuente. L'utente che utilizza il software (nel link sopra indicato) per il calcolo dell'IMU solleva il Comune di Guiglia da qualsiasi responsabilità, ed è tenuto a verificare sempre la correttezza del calcolo prima di procedere al pagamento.**

## **DIFFERENZE RISPETTO ALL'ICI E ASPETTI PARTICOLARI**

**CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELL'ABITAZIONE A GENITORI O FIGLI O NIPOTI:** in base alla Legge che disciplina l'IMU **NON è più possibile** beneficiare delle agevolazioni sulle case destinate ad abitazione principale e concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta **per le quali si applicherà l'aliquota ordinaria dello 0,86% (8,6 per mille).**

**I FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO:** la nuova normativa IMU cancella l'esenzione ICI per i fabbricati rurali. Pertanto risultano assoggettati all'IMU i fabbricati ad uso abitativo (abitazione principale: 0,45%).

**I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE E TERRENI AGRICOLI:** Essendo il Comune di Guiglia classificato quale Comune Montano, continuano (come lo erano per l'ICI) ad essere esentati dal versamento dell'IMU.

**FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI:** è stata confermata la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente alla parte dell'anno in cui sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. N. 445/2000.

**FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO:** la base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio").

**ESTENSIONE DELLA SOLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:** la detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

**ESTENSIONE DELL'ALIQUOTA RIDOTTA E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:** l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze nonché la detrazione si applicano:

- **PER DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE DEL COMUNE** anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.**

**IMMOBILI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (ISCRITTI AIRE):** con l'introduzione dell'IMU, non è più prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta per abitazione principale e relativa detrazione in relazione agli alloggi posseduti dai cittadini residenti all'estero, per i quali si applicherà l'aliquota ordinaria dello 0,86% (8,6 per mille).

Vi invitiamo a tenervi aggiornati collegandovi al nostro portale [www.comune.guiglia.mo.it](http://www.comune.guiglia.mo.it). o a rivolgerci all'Ufficio IMU, tel. 059709979 – email: [imu@comune.guiglia.mo.it](mailto:imu@comune.guiglia.mo.it)

Guiglia lì 30 novembre 2013

Il Funzionario Responsabile  
*Roli Stefano*